



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent.  
373/14

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Angelo De Marco	Presidente
Dott. Leonardo Venturini	Consigliere
Dott. Bruno Tridico	Consigliere relatore
Dott. Eugenio Musumeci	Consigliere
D.ssa Patrizia Ferrari	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di pensioni proposto avverso la sentenza 8 ottobre <sup>2010</sup> n. 641 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP, ora INPS), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane

contro

il sig. \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La Scala.

Visto l'atto di appello, iscritto al n. 40410 del registro di segreteria;

Esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;


Uditi alla pubblica udienza del 20 giugno 2014, con l'assistenza della segretaria Lucia Bianco, il Giudice relatore, dott. Bruno Tridico, l'avv.

Giuseppe Fiorentino su delega dell'avv. Mangiapane per l'INPS e  
l'avv. Angelo Schiano su delega dell'avv. La Scala per l'appellato.

*Esposizione del fatto*

Con l'impugnata sentenza, la Sezione territoriale ha accolto il ricorso proposto dall'appellato in epigrafe, a riposo dal 1997, avverso il provvedimento, adottato dall'INPDAP, di recupero di presunto indebito pensionistico derivante dal conguaglio tra quanto riconosciuto nel 1997 in via provvisoria e quanto determinato con il provvedimento definitivo del 2007. Nel rilevare che il ricorrente non aveva indotto in errore l'Amministrazione, e l'apprezzabile lasso di tempo trascorso prima della liquidazione del trattamento definitivo, con conseguente convincimento del ricorrente sulla legittimità delle somme percepite, ha quindi ritenuto irripetibili le somme contestate, pari a 18.275,68 euro, con diritto alla restituzione degli importi *medio tempore* trattenuti, aumentati di rivalutazione monetaria e interessi legali. Il primo Giudice ha anche condannato la parte soccombente alle spese, per euro 3.375,00.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'INPDAP, che ha chiesto il riconoscimento della legittimità dell'azione restitutoria ai sensi dell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, posto che le somme indebitamente erogate sono state corrisposte sul trattamento pensionistico provvisorio, fattispecie ben diversa rispetto a quella regolata dall'art. 206 del medesimo d.P.R., che disciplina l'erogazione erronea di somme dopo l'emissione del decreto definitivo di pensione. L'appellante contesta anche le conclusioni della richiamata sentenza



n. 7/QM/2007 delle SS.RR., posto che la buona fede sarebbe esclusa dalla consapevolezza della provvisorietà del trattamento. Si invoca quindi l'applicazione del generale principio ex art. 2033 c.c.

In ogni caso, la sentenza è censurabile nella parte in cui riconosce gli accessori sulle somme oggetto di restituzione da parte dell'INPDAP, e per la condanna alle spese.

Si è costituito in giudizio l'interessato, affermando che il primo Giudice ha accertato in concreto la buona fede del percettore ed insistendo per l'irripetibilità delle somme corrisposte. Ritiene spettanti gli interessi legali e la correttezza della gravata sentenza anche in punto di condanna alle spese della parte soccombente.

All'odierna pubblica udienza, dopo l'esposizione introduttiva del Giudice relatore, i difensori presenti si sono riportati agli atti scritti, confermandone il contenuto e le relative conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

#### *Motivi della decisione*

L'appello dell'INPDAP ha ad oggetto la nota problematica relativa al recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione provvisoria, a seguito di conguaglio in sede di adozione del decreto definitivo di pensione: questione che vede su piani contrapposti l'Istituto previdenziale che, richiamandosi anche ad una pronuncia delle Sezioni riunite (sent. n. 1/QM/1999) sostiene l'applicabilità incondizionata, in materia, della disciplina civilistica dell'art. 2033 c.c. (per la quale giustifica l'azione di recupero la semplice inesistenza, sia essa originaria o sopravvenuta, di una legittima *causa solvendi*) e

l'appellato che, facendo riferimento ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, sostiene invece l'irripetibilità dell'indebito allorché sia stato percepito in buona fede e per un consistente periodo di tempo, tale da ingenerare il ragionevole affidamento nella correttezza della liquidazione pensionistica.

Sulla questione, come è noto, le Sezioni riunite di questa Corte si sono nuovamente pronunciate, dopo la richiamata sentenza n. 1/QM/1999, dapprima con la sentenza n. 7/QM del 2007, quindi – in via incidentale – con la sentenza n. 7/QM del 2011 e, da ultimo, con la recente sentenza n. 2/QM del 2012.

Tralasciando i passaggi intermedi relativi alle singole sentenze, deve rilevarsi che le Sezioni riunite, con l'ultima delle pronunce citate, hanno inteso dare soluzione alla problematica in esame confermando sostanzialmente l'arresto (rispetto al 1999) operato con la sentenza del 2007, rimeditandone tuttavia in parte il contenuto, attraverso il superamento del principio in base al quale l'irripetibilità dell'indebito si configura in maniera automatica e presuntiva alla scadenza del termine procedimentale e l'affermazione, invece, della necessità di considerare anche una serie di ulteriori elementi, tutti rilevanti e tutti relativi al principio di legittimo affidamento.

L'affidamento legittimo, viene precisato in sentenza, scaturisce dalla *"plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità"* e giustifica l'irripetibilità


dell'indebito da parte dell'amministrazione quando al protrarsi del tempo si accompagnino ulteriori elementi soggettivi ed oggettivi, quali, in via meramente esemplificativa, "la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione" ovvero, in ipotesi di conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, "le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo".

Le Sezioni riunite, in definitiva, hanno riaffermato che il poterdovere dell'amministrazione di procedere al recupero può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato, consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, richiedendosi a tal fine:

a) il decorso del tempo, appunto, valutato sia con riferimento agli stessi termini procedurali sia, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;

b) la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nell'ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio);

c) l'individuazione delle ragioni che hanno giustificato la



modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, si che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, *ab origine*, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.

Come può rilevarsi, preminente ai fini della dichiarazione di irripetibilità risulta l'apprezzamento in concreto della buona fede del percettore, la cui sussistenza può ritenersi verificata quando, usando l'ordinaria diligenza, *"la somma indebita - confusa generalmente con quella effettivamente dovuta - non è riconoscibile dall'interessato"* (cfr. Sezioni riunite, sentenza n. 77/C dell'8 febbraio 1989) il quale può plausibilmente ritenere che l'importo corrisposto sia quello effettivamente spettante.

L'accertamento in concreto della buona fede del percettore sfugge, come è noto, al sindacato di questo collegio, trattandosi di una valutazione che attiene ad una questione di fatto, la cui cognizione è preclusa al giudice pensionistico d'appello ai sensi dell'art. 1 della legge n. 639/1996; tale accertamento e le conseguenti correlative valutazioni sono stati comunque effettuati, nella fattispecie all'esame, dal giudice di prime cure, le cui conclusioni sul punto appaiono sorrette da giustificati motivi, puntualmente esposti in motivazione, non risultando censurabili sotto il profilo della legittimità. Il primo giudice ha, infatti, valorizzato l'affidamento incolpevole del percipiente in ordine alla spettanza delle somme percepite, stante l'inerzia dell'Amministrazione nella liquidazione del trattamento




definitivo, protrattasi per 14 anni, e la mancanza di elementi indicativi di un comportamento doloso dell'interessato. Sotto questo profilo, quindi, l'appello deve essere rigettato.

Per quanto attiene invece al profilo concernente gli accessori di legge sulle somme riconosciute, in sede di giudizio, oggetto di restituzione, il Collegio osserva che questa Sezione, con giurisprudenza costante (sent. n.167/2004, n.347/2000, n. 235/2008 e, di recente, n. 490/2011), ha escluso la spettanza di interessi legali e rivalutazione monetaria sugli assegni pensionistici indebitamente riscossi oggetto prima di trattenuta e, poi, di restituzione: difatti le somme in questione, anche quando dichiarate irripetibili, costituiscono oggettivamente, anche dal lato dei percipienti, un indebito e non hanno pertanto natura retributiva; in altri termini, l'obbligazione di restituzione a carico dell'amministrazione non trova ragione e fondamento nel credito previdenziale bensì nell'accoglimento in sede giurisdizionale del ricorso della parte privata con declaratoria di irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte alla stessa.

Non viene, quindi, in rilievo un credito pensionistico non erogato, fondato su una norma di legge, quanto, invece, un correttivo che la giurisprudenza ha delineato in tutti i casi in cui il pensionato abbia percepito in buona fede assegni non dovuti.

Il Collegio ritiene quindi di dover accogliere l'appello solo per tale profilo, e di confermare, per il resto, la sentenza di primo grado, anche sotto il profilo della condanna alle spese legali (contestata, nel



motivo di appello, solo sotto il profilo dell'*an* e non del *quantum*, peraltro erroneamente indicato in euro 500,00), posto che esse seguono, per norma di legge, la soccombenza, e a nulla rileva la richiamata giurisprudenza della Corte dei conti che, normalmente, compensa le spese, né l'addotta "essenziale gratuità del giudizio pensionistico", che non esclude certo la possibilità di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese legali in favore di controparte che, per far valere le proprie ragioni avverso l'indebita pretesa dell'ente, ha dovuto adire le vie legali, sostenendo i relativi oneri.

Ricorrono giusti motivi, in considerazione della particolare complessità delle questioni trattate, oggetto di contrastanti orientamenti interpretativi, per compensare fra le parti le spese del giudizio, anche per la reciproca soccombenza.

*Per questi motivi*

**La Corte dei conti**

**Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello**

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,


**ACCOGLIE PARZIALMENTE**

l'appello avverso la sentenza in epigrafe, che conseguente riforma, nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia.

Spese legali compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2014.





L'estensore

Bruno Tricalò

Il Presidente

(Angelo De Marco)

Publicata mediante deposito in segreteria il giorno

IL DIRIGENTE

Domenico Petrucci Flesca

